

D.d.s. 11 novembre 2011 - n. 10531**Disposizioni per l'utilizzo del marchio dei parchi e delle riserve da parte delle aziende agricole presenti nelle aree protette lombarde**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALORIZZAZIONE AREE PROTETTE E BIODIVERSITA'

Visti:

- il d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30: «Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», che all'art. 11, comma 1, recita: *«I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti»;*
- la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette» che all'art. 14, comma 4, riconosce all'Ente parco la possibilità di concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco;
- la l.r. 30 novembre 1983, n. 86: «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale» e s.m.i., che persegue, tra l'altro, lo sviluppo di attività agricole nelle aree protette, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità ivi residenti;

Richiamati i decreti n. 25436 del 18 dicembre 2002, n. 13475 del 15 settembre 2005 e n. 15319 del 19 ottobre 2005, con i quali sono state indicate disposizioni sull'utilizzo del marchio dei parchi e delle riserve per i prodotti agro-alimentari nelle aree protette lombarde;

Rilevata la necessità, anche su segnalazione degli enti gestori delle aree protette, di ridefinire le disposizioni contenute nei citati decreti, al fine di dare maggior risalto alle esigenze di seguito descritte, tenuto conto dell'esperienza maturata nel corso degli anni dalle singole aree protette:

- individuare nella caratteristica di maggiore compatibilità ambientale il valore aggiunto dell'agricoltura attuata nelle aree protette, con la promozione di pratiche e tecniche produttive rispettose dell'ambiente che la qualificano significativamente rispetto a quella che si svolge altrove;
- intercettare la nuova domanda del cittadino/consumatore, offrendo un binomio ambiente/prodotto agricolo e/o agro-alimentare che definisca positivamente le produzioni e accresca il «senso di appartenenza» alla comunità locale;
- fornire agli agricoltori una concreta prospettiva di valorizzazione economica delle produzioni e dei servizi ambientali offerti nell'area protetta, promuovendo una crescita parallela dell'immagine del parco e delle aziende, così conferendo una valenza positiva nuova a questa collocazione;
- sostenere una rete di valorizzazione e cooperazione fra aziende e Parco/Riserva e tra più aree protette;

Dato atto che il documento recante la ridefinizione delle disposizioni sull'utilizzo del marchio dei parchi e delle riserve da parte delle aziende agricole presenti nelle aree protette lombarde, elaborato con il supporto del gruppo di lavoro costituito con decreto n. 7788 del 28 luglio 2009, composto anche da rappresentanti dei parchi regionali, tiene conto delle osservazioni e dei pareri espressi da Unioncamere, Confederazione Italiana Agricoltori, COPAGRI Lombardia e Coldiretti, a cui lo stesso documento è stato trasmesso in data 9 febbraio 2011, nonché delle considerazioni emerse nel confronto con le Direzioni Generali Agricoltura e Semplificazione;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura, declinato, tra l'altro, nel Programma Operativo 20 «Valorizzazione e Governance» e nell'Obiettivo Operativo 20.3.2 «Sviluppo e Valorizzazione del Sistema delle Aree Protette»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare le «Disposizioni per l'utilizzo del marchio dei Parchi e delle Riserve per le aziende agricole presenti nelle aree protette lombarde», riportate nell'Allegato al presente decreto, parte integrante e sostanziale dello stesso, che sostituiscono quelle approvate con i decreti nn. 25436/2002, 15319/2005 e 11302/2006;

2. di disporre che gli Enti Parco provvedano ad adeguarsi alle disposizioni di cui al punto 1., assumendo le necessarie iniziative nei confronti delle Aziende che detengono il marchio rilasciato in precedenza, sulla base degli atti regionali sopra citati;

3. di disporre la comunicazione del presente decreto agli Enti gestori delle aree protette e agli altri soggetti interessati;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Sistemi Verdi e Paesaggio.

Il dirigente della struttura
valorizzazione delle aree protette
e biodiversità
Antonio Tagliaferri

----- • -----

Serie Ordinaria n. 46 - Venerdì 18 novembre 2011

ALLEGATO**DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO DEI PARCHI E DELLE RISERVE PER LE AZIENDE AGRICOLE PRESENTI NELLE AREE PROTETTE LOMBARDE****Premessa**

La definizione di un marchio per identificare le aziende agricole delle aree protette lombarde, risponde alle seguenti esigenze:

- individuare nella caratteristica di maggiore compatibilità ambientale il valore aggiunto dell'agricoltura attuata nelle aree protette, con la promozione di pratiche e tecniche produttive rispettose dell'ambiente che la qualificano significativamente rispetto a quella che si svolge altrove;
- intercettare la nuova domanda del cittadino/consumatore, offrendo un binomio ambiente/prodotto agricolo e/o agrolimentare che definisca positivamente le produzioni e accresca il «senso di appartenenza» alla comunità locale;
- fornire agli agricoltori una concreta prospettiva di valorizzazione economica delle produzioni e dei servizi ambientali offerti nell'area protetta, promuovendo una crescita parallela dell'immagine del parco e delle aziende, così conferendo una valenza positiva nuova a questa collocazione;
- sostenere una rete di valorizzazione e cooperazione fra aziende e Parco/Riserva e tra più aree protette.

Si assegna pertanto all'Ente gestore delle Aree protette (Parchi, Riserve, Parchi locali di interesse sovra comunale), così come definite dalla l.r. 30 novembre 1983, n. 86 «Piano Regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», un ruolo primario, quale promotore di azioni volte alla tutela dell'area protetta in rapporto alle produzioni e ai servizi offerti dalle aziende agricole.

Il Marchio promosso dall'ente gestore intende certificare la provenienza e la «sostenibilità» delle produzioni e dei servizi ambientali forniti dalle aziende agricole del Parco/Riserva, nonché la volontà e l'impegno dei produttori che scelgono di salvaguardare e conservare i segni tradizionali dell'agricoltura e del paesaggio del Parco.

La finalità del marchio è dunque quella di accrescere l'immagine del Parco/Riserva e parallelamente delle aziende che collaborano a questo importante obiettivo.

Le presenti disposizioni, che sostituiscono le precedenti indicazioni fornite con decreto dirigenziale n. 25436 del 18 dicembre 2002, successivamente modificato e integrato con i decreti n. 15319 del 19 ottobre 2005 e n. 11302 dell'11 ottobre 2006, si pongono quale strumento idoneo ad indirizzare e a disciplinare in modo univoco e coordinato l'utilizzo del marchio del Parco/Riserva per le aziende agricole nelle aree protette lombarde, fattibile dal punto di vista giuridico e tecnico-economico e in linea con la Politica Agricola Comunitaria.

E' opportuno pertanto che gli Enti Parco provvedano ad adeguarsi alle indicazioni delle presenti disposizioni assumendo le necessarie iniziative nei confronti delle Aziende che detengono il marchio rilasciato in precedenza sulla base degli atti regionali sopra citati.

Le modalità di attuazione specificate nello schema-base di «Regolamento applicativo d'uso», di cui all'Allegato 1 alle presenti disposizioni, forniscono uno strumento flessibile ed efficace di valorizzazione delle aziende agricole virtuose all'interno delle aree protette, dei loro prodotti agricoli e dei servizi ambientali offerti al territorio, in un'ottica di complessivi miglioramento e sostenibilità ambientale del territorio agrario, del paesaggio e delle tradizioni.

Riferimenti giuridici

La legge quadro sulle aree protette (legge 6 dicembre 1991, n. 394) all'art. 14, par. 3 e 4, con riferimento ai poteri dell'Ente Parco («Iniziativa per la promozione economica e sociale»), così recita:

3. Il piano (pluriennale economico e sociale) può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, ecc., e ogni altra iniziativa volta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse.

4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.

La legge quadro nazionale riconosce quindi la possibilità all'Ente Parco di valorizzare, mediante concessione dell'uso di un marchio, i prodotti agro alimentari e i servizi ambientali che presentano requisiti di qualità e che siano compatibili con le finalità di conservazione e di sviluppo sostenibile.

I marchi collettivi sono disciplinati dall'art. 2570 del Codice civile e dal d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, che all'art. 11, 1° comma, recita:

I soggetti che svolgono la funzione di garantire l'origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, possono ottenere la registrazione per appositi marchi come marchi collettivi, ed hanno la facoltà di concedere l'uso dei marchi stessi a produttori o commercianti.

Pertanto, il marchio collettivo appartiene ad un soggetto il quale ne concede l'uso a terzi produttori che sono legittimati ad usarlo soltanto se osservano le prescrizioni previste dal regolamento predisposto dal titolare del marchio collettivo.

La scelta di utilizzare il marchio collettivo per identificare le aziende agricole delle aree protette regionali nasce dalla volontà di valorizzare l'attività agricola nel suo complesso: la produzione di cibo, la creazione e manutenzione di ambienti agro-naturali, l'attività socio-culturale, la conservazione/aumento della biodiversità, l'applicazione di azioni volte al risparmio idrico, l'autosufficienza energetica ed altre azioni finalizzate alla sostenibilità.

Il marchio per le aree protette regionali

1) Il marchio è depositato come marchio collettivo del Parco/Riserva. E' quindi il Parco/Riserva, detentore del marchio, a deciderne la concessione in uso agli agricoltori secondo regole che prevedono per questi ultimi il possesso di precisi requisiti di carattere giuridico e tecnico-agronomico.

2) Il marchio, al momento del suo deposito, viene supportato da uno specifico documento che indica i dettagli specifici che devono essere rispettati dalle aziende agricole che intendono accedere all'uso del marchio stesso.

3) Ciascun Parco/Riserva dettaglia e sviluppa i dettagli di cui al precedente punto 2, in conformità allo «schema-base» allegato alle presenti disposizioni (Allegato 1).

I contenuti

Per essere apprezzato dal consumatore e conforme alle norme vigenti, il marchio non può limitarsi a garantire la provenienza di un prodotto. Pertanto, nel caso di un'azienda che abbia come unico requisito la localizzazione all'interno dell'area protetta, tale condizione non si configura sufficiente per l'assegnazione del marchio.

Si prevede pertanto l'ingresso nel sistema marchio alle aziende che attuano azioni di valorizzazione e tutela dell'ambiente, del paesaggio, della cultura rurale e del tessuto sociale del territorio, elencate a titolo esemplificativo nel documento allegato alle presenti disposizioni (Allegato 2) - di seguito per brevità definiti «criteri di gestione agro-ambientali» - di cui le aziende medesime si impegneranno a garantire la realizzazione. Particolare rilievo in termini di punteggio sarà dato alle azioni ambientali riconducibili alla produzione biologica, integrata, tradizionale o ad altre produzioni a basso impatto (definiti sulla base dei parametri di cui all'Allegato 2), oltre che alla conservazione e riqualificazione dell'agro-ecosistema.

Le presenti disposizioni definiscono una «disciplina quadro», lasciando a ciascun ente la possibilità di adattarne l'uso in base alle esigenze del proprio territorio e alle caratteristiche del proprio comparto agricolo, pur mantenendo fissi alcuni principi, ovvero che l'azienda è impegnata in azioni volte all'uso sostenibile delle risorse e del paesaggio, nonché alla valorizzazione dell'ambiente e del tessuto culturale e sociale del proprio territorio.

Valorizzazione del marchio

Tutte le aziende che hanno ottenuto l'uso del marchio potranno essere pubblicizzate e promosse, oltre che nelle iniziative del singolo Parco/Riserva, in tutte le occasioni promozionali previste nel Piano di Comunicazione di Regione Lombardia, affinché il progetto trovi il giusto spazio per divenire concreto ed efficace e il sistema offerto sia conosciuto e riconosciuto dai produttori e dai consumatori.

A titolo esemplificativo, si ipotizzano la partecipazione a manifestazioni fieristiche locali e internazionali, il lancio di una campagna pubblicitaria ad hoc e/o attività e prodotti di comunicazione a supporto della commercializzazione, affinché le aziende e i prodotti del territorio dei parchi regionali siano sempre più conosciuti.

Inoltre, al fine di potenziare il legame tra turismo e produzione, si stimolerà la creazione di una rete di vendita locale dei prodotti delle aziende che hanno ottenuto l'uso del marchio sia all'interno delle aree protette che nella ristorazione.

Documenti allegati:

- 1) Schema-base per la definizione del «Regolamento applicativo d'uso».
- 2) Elenco esemplificativo dei criteri di gestione agro-ambientali

— • —

Allegato 1 alle «Disposizioni per l'utilizzo del marchio dei Parchi e delle Riserve per le aziende agricole presenti nelle aree protette lombarde» approvate con decreto n.10531. del 11 novembre 2011

Schema-base per la definizione del «Regolamento applicativo d'uso»

PREMESSA

Il «Regolamento applicativo d'uso» dovrà essere depositato congiuntamente alla registrazione del marchio da parte dell'Ente gestore dell'area protetta. Tale documento, indispensabile anche sul piano giuridico, sarà strutturato in cinque paragrafi.

- Il primo definisce il campo di applicazione del regolamento dal punto di vista territoriale (confini dell'area protetta), dei prodotti (agricoli o agro-alimentari), dei criteri di gestione agro-ambientali e dei soggetti beneficiari. E' prevista l'istituzione di una specifica commissione, denominata «Commissione marchio», presso ogni ente alla quale vengono demandati la maggior parte dei compiti gestionali, composta da rappresentanti del parco, dei produttori e dei consumatori.
- Il secondo paragrafo si occupa della concessione d'uso del marchio e individua la convenzione quale strumento da approvare tra Ente gestore ed aziende.
- Nel terzo paragrafo si definiscono le specifiche del marchio. Vengono dettagliati i parametri per depositi fideiussori e contributi spese a carico delle aziende.
- Il quarto paragrafo è dedicato alla sorveglianza ed al controllo. L'Ente gestore identifica le modalità di controllo delle azioni ambientali con ricaduta sull'ambiente e sul paesaggio.
- Nel quinto paragrafo vengono le sanzioni previste nel caso di inadempienze.

PARAGRAFO I

CAMPO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 1

1. Il presente Regolamento, destinato alle aziende situate nel Parco/Riserva Regionale, di seguito indicato/a, per semplicità espositiva Parco/Riserva, costituisce disciplina per la concessione dell'utilizzo del marchio del Parco/Riserva nell'ambito delle «Disposizioni per l'utilizzo del marchio dei Parchi e delle Riserve per le aziende agricole presenti nelle aree protette lombarde», approvato con decreto n. ... del

2. Le aziende che potranno ottenere l'uso del marchio, saranno individuate da ciascun Parco/Riserva, secondo apposite e diversificate specifiche che tengano conto, anche in alternativa tra loro, di:

- localizzazione del centro aziendale nel Parco/Riserva;
- superficie coltivata posta all'interno del Parco/Riserva;
- allevamento e strutture aziendali connesse, poste all'interno del Parco/Riserva.

3. Ai sensi del presente Regolamento, viene definita azienda: a) l'impresa agricola singola o associata, titolare di partita IVA; b) il trasformatore di prodotti agro-alimentari per la sola quantità ottenuta dalla lavorazione di materie prime provenienti da aziende agricole detentrici del marchio; c) altro esercizio del settore agro-alimentare che utilizzi quantità significative di materie prime provenienti da filiera a marchio.

ARTICOLO 2

1. Il Parco/Riserva, secondo propri specifici regolamenti, concede l'uso del marchio e attesta la provenienza e la «sostenibilità» delle produzioni e dei servizi ambientali forniti dalle aziende del Parco/Riserva, nonché la volontà e l'impegno dei produttori che scelgono di salvaguardare e conservare il territorio.

2. Coerentemente agli obiettivi descritti nel precedente comma 1, il Parco/Riserva concederà l'uso del proprio marchio alle aziende che ne faranno richiesta e che dimostreranno di possedere i requisiti previsti dal presente Regolamento, in base ai criteri di gestione agro-ambientali di cui garantiranno la realizzazione che, a titolo esemplificativo, sono codificati nell'Allegato 2 delle sopra citate «Disposizioni per l'utilizzo del marchio del Parco e delle Riserve per le aziende agricole presenti nelle aree protette lombarde»;

3. Il Parco/Riserva potrà adottare strumenti e modalità applicative specifiche, per la valutazione di ammissibilità delle aziende all'uso del marchio del Parco/Riserva, nel rispetto dei principi fondamentali di cui ai precedenti commi 1 e 2 e all'articolo 1.

4. Per poter chiedere l'utilizzo del marchio, l'Azienda dovrà presentare documentazione idonea a dimostrare di aver attivato e/o di essere impegnata a realizzare alla data della richiesta e/o dovrà impegnarsi a svolgere, prima della concessione dell'uso del marchio, le attività di gestione agro-ambientale secondo i criteri di cui all'Allegato 2, specificato al precedente comma 2.

ARTICOLO 3

1. Le Aziende, per ottenere l'uso del marchio, devono essere iscritte all'apposito Registro delle Aziende, istituito presso il Parco/Riserva, di seguito indicato per semplicità Registro, e rispettare quanto previsto dal presente Regolamento.

2. L'iscrizione al Registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

2.1 per i produttori:

a) essere iscritti all'elenco delle imprese agricole singole o associate presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio;

b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, in materia di tutela ambientale, salubrità del prodotto e salute pubblica;

c) non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;

d) possedere i requisiti di cui all'Allegato 2 delle sopra citate «Disposizioni per l'utilizzo del marchio dei Parchi e delle Riserve per le aziende agricole presenti nelle aree protette lombarde».

2.2 per i trasformatori e altri esercizi del settore agroalimentare:

a) appartenere al Registro delle imprese della Camera di Commercio in qualità di trasformatori di prodotti agro-alimentari e di altri servizi alimentari (ristoranti, pasticcerie, forni, ecc.);

b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa, in materia di tutela ambientale, salubrità del prodotto e salute pubblica;

c) non essere a conoscenza di essere sottoposti a procedimenti penali;

d) essere trasformatori o utilizzatori di prodotti animali o vegetali provenienti da imprese agricole a marchio Parco/Riserva.

3. Tutti i requisiti sopra specificati dovranno essere posseduti all'atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro di cui all'art. 3, comma 1, attestati da allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, d.P.R. 445/2000, per quanto concerne i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) dei precedenti commi 2.1 e 2.2 e, da allegata certificazione probatoria, per quanto concerne la lettera d) dei precedenti commi 2.1 e 2.2. Il Parco/Riserva potrà avvalersi della possibilità di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti.

4. Le Aziende potranno far pervenire la domanda di iscrizione al Registro di cui all'art. 3, comma 1, anche tramite forme di comunicazione elettronica, quale la Posta Elettronica Certificata (PEC).

5. Ai fini della presentazione della domanda di iscrizione al medesimo Registro, le Aziende interessate potranno avvalersi della modulistica predisposta dal Parco/Riserva.

ARTICOLO 4

1. Ai fini di garantire la corretta attuazione del presente Regolamento è istituita presso il Parco/Riserva una «Commissione per il marchio», di seguito indicata per semplicità Commissione, composta da rappresentanti del Parco/Riserva (con funzione di

Serie Ordinaria n. 46 - Venerdì 18 novembre 2011

Presidenza) e dei produttori e/o dei consumatori. La composizione della Commissione, per specifiche esigenze territoriali, può essere integrata o ridotta.

2. La Commissione:

a) elabora il proprio regolamento interno che dovrà essere approvato dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti;

b) esprime, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa pratica, il proprio parere in merito all'istruttoria svolta dal Parco/Riserva relativamente alla documentazione fornita dalle Aziende per il riconoscimento del diritto all'uso del Marchio;

c) verifica il permanere del diritto all'uso del Marchio;

d) sovrintende e vigila sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Regolamento, anche mediante verifiche in azienda, comminando eventuali sanzioni, secondo quanto previsto al successivo paragrafo V.

PARAGRAFO II

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE D'USO DEL MARCHIO

ARTICOLO 5

1. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda presentata dall'Azienda per la concessione dell'utilizzo del Marchio, il Parco/Riserva istruisce la relativa pratica e la trasmette alla Commissione, per gli adempimenti di competenza della stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b).

2. Il Parco/Riserva, entro 20 giorni dall'emanazione del parere della Commissione, comunica all'Azienda l'esito del procedimento.

3. A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 2, favorevole alla concessione dell'utilizzo del Marchio, l'Azienda dovrà sottoscrivere un atto di impegno nei confronti del Parco/Riserva.

4. Attraverso tale atto l'Azienda si impegna a:

a) accettare in ogni suo punto il presente Regolamento;

b) comunicare al Parco/Riserva l'eventuale perdita anche di uno dei requisiti specificati all'art. 3, che costituisce causa di decadenza del diritto di uso del Marchio;

c) rispettare gli impegni relativi ai criteri di gestione agro-ambientali, secondo le specifiche di cui al punto 4 dell'art. 2;

d) sollevare il Parco/Riserva da ogni responsabilità nei confronti di terzi nel caso di problemi o contestazioni derivanti dalla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti;

e) nel caso il Parco/Riserva ne faccia richiesta, versare un contributo per spese/diritti di segreteria e/o dotarsi di un titolo costituito a garanzia del rispetto degli impegni assunti dall'Azienda, secondo quanto disciplinato al successivo articolo 7.

5. A seguito della comunicazione di cui al precedente comma 2, non favorevole alla concessione dell'utilizzo del Marchio, l'Azienda, entro 30 giorni, potrà opporre contestazione avverso tale decisione, inviando richiesta motivata di revisione dell'istruttoria.

6. Al procedimento di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge 241/90 e s.m.i.

PARAGRAFO III

UTILIZZO DEL MARCHIO

ARTICOLO 6

1. Il Marchio del Parco/Riserva è registrato come marchio collettivo, secondo le disposizioni vigenti in materia.

2. Il Marchio del Parco/Riserva è rappresentato dal seguente logo grafico, composto dall'emblema del Parco/Riserva e da una eventuale dicitura, individuata da ciascun Parco/Riserva, che ne evidenzia la territorialità e/o i caratteri distintivi. Il Marchio può essere rappresentato in varie dimensioni, ma devono comunque essere sempre rispettate simbologia, dicitura, leggibilità e proporzione degli elementi grafici.

3. Il Marchio potrà essere accompagnato, laddove Regione Lombardia lo abbia definito, da un sistema grafico o da un elemento distintivo che contraddistingua, nella sua uniformità, l'intero sistema regionale.



MARCHIO DEL PARCO

ARTICOLO 7

1. Il Marchio è di proprietà del Parco/Riserva.

2. Prima di concedere l'utilizzo del Marchio, il Parco/Riserva può richiedere la sottoscrizione di alcune garanzie relative al rispetto degli impegni assunti dalle Aziende. Tali garanzie potranno consistere in polizze o depositi cauzionali, ovvero in polizze RC.

3. Il Parco/Riserva ha la facoltà di richiedere un contributo per spese/diritti di segreteria alle Aziende, la cui forma ed il cui ammontare saranno determinati dal singolo Ente, secondo i propri regolamenti interni e in base a criteri oggettivi, quali la dimensione e/o il fatturato annuo della singola Azienda.

4. Il Marchio, sui supporti che saranno ritenuti più opportuni, è fornito esclusivamente dal Parco/Riserva o da ditte autorizzate dal Parco/Riserva.

5. Previo accordo col Parco/Riserva, il Marchio può essere apposto dalle Aziende su tutti gli strumenti di comunicazione e promozione propri delle Aziende stesse, quali insegne o carta intestata, fatto salvo il corretto utilizzo del Marchio medesimo.

6. Il Marchio può essere apposto sulle confezioni dei prodotti ottenuti da coltivazioni e/o da allevamenti aziendali di cui all'art. 1, comma 2.

7. In caso di prodotti trasformati, l'Azienda sarà tenuta a documentare l'effettiva tracciabilità dei prodotti medesimi.

8. Qualora l'Azienda produca sia all'interno che al di fuori dei confini territoriali del Parco/Riserva, per ottenere l'autorizzazione ad apporre il Marchio sulle confezioni dei prodotti, sarà tenuta a rispettare le specifiche disposizione del singolo Parco/Riserva.

9. Il Marchio è apposto direttamente dall'imprenditore o, comunque, sotto la sua responsabilità.

ARTICOLO 8

1. E' vietato l'uso di segni distintivi che possano trarre in inganno i terzi sul significato e sul simbolo del Marchio, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia.

2. Il Marchio del Parco/Riserva può essere utilizzato accanto ad altre indicazioni diverse. Queste non possono essere apposte su prodotto, imballaggi, documenti o altro se limitano la leggibilità o la visibilità del Marchio.

PARAGRAFO IV

SORVEGLIANZA E CONTROLLO

ARTICOLO 9

1. Il Parco/Riserva si riserva, in ogni tempo e a suo insindacabile giudizio, di effettuare le necessarie forme di controllo, a carico della Aziende iscritte nel Registro di cui all'art. 3, comma 1, che potranno riguardare:

a) il rispetto di tutti gli adempimenti previsti nell'apposito atto di impegno di cui all'art.5;

b) il corretto utilizzo del Marchio, secondo quanto disciplinato agli articoli 7 e 8;

c) i processi produttivi e di trasformazione;

d) la filiera di approvvigionamento degli esercizi agro-alimentari e dei trasformatori.

2. Il controllo non riguarda specificatamente i prodotti, la cui responsabilità è affidata al produttore.

3. I controlli effettuati dal Parco/Riserva non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

4. I controlli saranno effettuati dal Parco/Riserva, eventualmente avvalendosi di collaboratori tecnici esterni, secondo un elenco predisposto dalla Commissione di cui all'art. 4.

ARTICOLO 10

1. Il Parco/Riserva comunica l'esito dei controlli alla Commissione di cui all'art. 4, la quale procederà a comminare le eventuali, corrispondenti sanzioni, secondo quanto disposto dal successivo paragrafo V.

2. Le eventuali segnalazioni, da parte dei cittadini, devono essere supportate da evidenze oggettive, cioè da informazioni e/o documentazioni qualitative o quantitative misurabili e verificabili.

3. La Commissione si riserva di informare, nei modi ritenuti più opportuni, i consumatori, anche attraverso l'utilizzo dei titoli posti a garanzia, di cui all'art.7.

PARAGRAFO V

SANZIONI

ARTICOLO 11

1. Eventuali abusi nell'uso del Marchio da parte di Aziende non iscritte al Registro di cui all'art. 3, comma 1, saranno perseguiti a norma di legge.

ARTICOLO 12

1. Nel caso in cui, in fase di controllo, vengano accertate irregolarità nei confronti di un'Azienda cui sia stato concesso l'uso del Marchio, dovute al mancato rispetto dei requisiti di cui all'art. 3 e/o dell'atto di impegno sottoscritto ai sensi dell'art. 5, l'imprenditore, salva ogni diversa azione, civile o penale, sarà destinatario di sanzioni diverse e proporzionali alla natura dell'irregolarità riscontrata.

2. Tali sanzioni saranno irrogate dalla Commissione di cui all'art. 4, secondo la seguente procedura:

a) lettera di diffida, comunicata con raccomandata A/R, per la regolarizzazione della situazione accertata, entro un termine perentorio;

b) in caso di mancato adempimento alla diffida di cui alla precedente lettera a) entro il termine prescritto, sospensione dal diritto di utilizzo del Marchio per un periodo determinato, per la regolarizzazione della situazione accertata;

c) in caso di inutile decorrenza del termine di durata della sospensione, decadenza dal diritto di utilizzo del Marchio;

d) incameramento dell'eventuale polizza o deposito cauzionale, di cui all'art. 7;

e) avvio di azioni legali per il mancato rispetto della sospensione/decadenza dell'utilizzo del Marchio, e/o per il risarcimento del danno.

ARTICOLO 13

1. Fatte salve le competenze della Commissione di cui all'art. 4, tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Regolamento saranno sottoposte, per una prima decisione di merito, al Consiglio di Amministrazione del Parco/Riserva, che potrà avvalersi di un collegio arbitrale per dirimere la controversia.

ARTICOLO 14

1. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento in materia di controversie, fatto salvo quanto stabilito all'art. 13, si fa riferimento alla normativa vigente.

— • —

Allegato 2 alle «Disposizioni per l'utilizzo del marchio dei Parchi e delle Riserve per le aziende agricole presenti nelle aree protette lombarde» approvate con decreto n°10531 del 11 novembre 2011.

Elenco esemplificativo dei Criteri di gestione agro-ambientali

N.	Criteri di gestione agro-ambientali
1	<p>Conservazione e miglioramento del paesaggio agrario e naturale, quali ad esempio:</p> <p>Prati e marcite, Recupero di razze o specie in via di scomparsa (biodiversità rurale) Ricostruzione di elementi del paesaggio (filari, siepi, prati) Rinaturalizzazione delle superfici agricole (impianti forestali, habitat caratteristici, ecc) Realizzazione di zone umide o fasce tampone Recupero di risorse idriche aziendali (fontanili) Conservazione e/o valorizzazione di elementi geomorfologici caratteristici (terrazzi, paleoalvei, dossi, ecc.)</p>
2	<p>Conservazione e miglioramento della fertilità del suolo, quali ad esempio:</p> <p>Concimazione organica Rotazioni colturali Riduzione dell'uso di mezzi di sintesi (nutrienti e fitofarmaci) e della risorsa idrica per fini irrigui. Minimizzazione dell'uso di mezzi di sintesi (nutrienti e fitofarmaci) Razionalizzazione dell'uso delle risorse (piani di gestione riguardanti concimi/fertilizzanti, fitofarmaci, acqua irrigua) attraverso la definizione di aree omogenee su basi podologiche.</p>
3	<p>Reimpieghi, recuperi e accorciamento della filiera, quali ad esempio:</p> <p>Produzione interna dei mezzi intermedi (foraggi) Riciclo di materiali e raccolta differenziata Trasformazione diretta di prodotti alimentari Recupero delle risorse idriche potabili Recupero di fabbricati rurali, manufatti idraulici od edifici storici. Bioedilizia, reimpiego materiali locali, rispetto funzioni originali Recupero muretti a secco, opere di ingegneria naturalistica</p>
4	<p>Azioni di diversificazione dell'offerta, quali ad esempio:</p> <p>Vendita diretta aziendale Nuovi canali di v.d. su filiera corta (GAS, mercati locali, farmers market) Servizio a mense, ristoranti pubblici o privati, negozi locali Accordi o scambi interaziendali di servizi</p>
5	<p>Risparmio e autoproduzione energetica, quali ad esempio:</p> <p>Riduzione del fabbisogno termico Riduzione del fabbisogno da raffrescamento Produzione di energia idraulica Fotovoltaico Solare termico Recupero calore Impiego di biomasse non primarie</p>
6	<p>Servizi al cittadino e a valore sociale aggiunto, quali ad esempio:</p> <p>Spazi ricreativi attrezzati Progetti di promozione del territorio rurale Turismo ed ospitalità rurale Didattica rurale (fattorie didattiche) Educazione ambientale Azioni sociali di reinserimento lavorativo Attività rieducative, riabilitative e motorie</p>

Serie Ordinaria n. 46 - Venerdì 18 novembre 2011

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

D.d.u.o. 11 novembre 2011 - n. 10529**FRIM - Linea di intervento «Cooperazione» di cui alla d.g.r. n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010 - Ammissione a cofinanziamento di cooperative, cooperative sociali e loro consorzi**

IL DIRIGENTE DELLA U.O. IMPRENDITORIALITÀ

Visti:

- la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «*Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia*»;
- la delibera n. VIII/5130 del 18 luglio 2007 «*Costituzione del Fondo per l'imprenditorialità. Prime linee d'intervento*»;
- la delibera n. VIII/11329 del 10 febbraio 2010, «*Potenziamento delle misure del Fondo per l'imprenditorialità a sostegno delle aziende e attivazione di una linea d'intervento a favore delle imprese cooperative*» con la quale:
 - si è attivata nel FRIM la linea d'intervento n. 7 «Cooperazione» definendone i criteri di funzionamento e la dotazione;
 - si è dato atto che le risorse finanziarie allocate sulla linea d'intervento n. 7 «Cooperazione» saranno utilizzate nel FRIM con vincolo di destinazione esclusivo a favore delle imprese cooperative;
 - si disponeva che le domande di agevolazione potevano essere presentate a decorrere dal 14 aprile 2010 mediante il sistema informativo appositamente predisposto dalla Regione;

Vista la delibera n. IX/1988 del 13 luglio 2011, «*Determinazione in ordine al Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) e al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde*»;

Vista la delibera n. IX/2052 del 28 luglio 2011 «*Rettifica della d.g.r. n. IX/1988 "Determinazione in ordine al Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità (FRIM) e al fondo regionale per le agevolazioni finanziarie all'artigianato: armonizzazione degli strumenti finanziari regionali a favore delle MPMI lombarde"*», con la quale si stabilisce che il tasso di interesse a valere sulle risorse regionali è pari allo 0,5% annuo su tutte le linee di intervento con eccezione della linea 7 «Cooperazione» del fondo di Rotazione per l'imprenditorialità per la quale è previsto un tasso di interesse a valere sulle risorse regionali annuo pari allo 0,1% annuo solo per le cooperative sociali e loro consorzi;

Vista la «Lettera di incarico per le attività di gestione del Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità» sottoscritta in data 23 novembre 2007 e la successiva integrazione registrata il 15 aprile 2010 con la quale è stata affidata a Finlombarda s.p.a. l'attività di gestione del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità - Linea di Intervento n. 7 «Cooperazione» ed in particolare, l'istruttoria per la valutazione di ammissibilità formale, tecnica ed economico-finanziaria delle domande presentate;

Visto il d.d. n. 1616 del 23 febbraio 2011 che modifica i criteri di funzionamento del Frim Cooperazione approvati con dgr 11329/2010;

Preso atto che l'ente Gestore del Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità - Linea di intervento «Cooperazione» con:

- lettera del 3 novembre 2011 FC/gb/lc/A10610, Prot. R1.2011.0019647 del 04 novembre 2011;
- lettera del 7 novembre 2011 FC/gb/lc/A10756, Prot. R1.2011.0019691 del 07 novembre 2011;

ha inoltrato gli esiti dell'istruttoria di n. 8 domande;

Preso atto degli esiti dell'istruttoria condotta da Finlombarda s.p.a per la quale risultano:

- n. 7 domande ammissibili al cofinanziamento per complessivi € 955.600,00 a valere sul Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità - Linea di intervento «Cooperazione»;
- n. 1 domanda non ammessa;

come specificato negli allegati 1 e 2 parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che gli interventi agevolativi saranno concessi ai sensi dell'Aiuto di Stato n. 248/2009 approvato dalla Commissione Europea in data 28 maggio 2009, con propria decisione sugli aiuti temporanei di cui al d.p.c.m. del 3 giugno 2009 (art. 3 Aiuti di importo limitato) la cui finalità è relativa alla conces-

sione di aiuti di Stato ad imprese nel limite massimo di 500.000 euro per impresa nel triennio dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2010, come da paragrafo 4.2.2 della Comunicazione CE 2009/C 83/01 «*Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica*» e che l'importo degli aiuti, calcolato al lordo delle imposte dovute, è l'Equivalente Sovvenzione Lordo di cui al Regolamento CE 800/2008, art. 4;

Considerato che l'importo complessivo di €. 955.600,00 riguardante gli interventi di cofinanziamento per le cooperative, le cooperative sociali e loro consorzi come specificato nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, trova copertura nella dotazione del «Fondo di Rotazione per l'imprenditorialità - » Linea di intervento «Cooperazione» gestito da Finlombarda s.p.a;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di ammettere a cofinanziamento le domande presentate dalle cooperative, cooperative sociali e loro consorzi di cui all'allegato n. 1, parte integrante del presente provvedimento, secondo quanto meglio specificato nell'allegato stesso;

2. di non ammettere a cofinanziamento la domanda presentata dalla cooperativa di cui all'allegato n. 2, parte integrante del presente provvedimento, per le motivazioni in esso contenute;

3. di disporre che alle imprese cooperative, cooperative sociali e loro consorzi indicate negli Allegati 1 e 2 sia inviata una comunicazione in merito agli esiti dell'istruttoria per il tramite del Gestore del FRIM - Finlombarda s.p.a., che procederà per il seguito di competenza;

4. di autorizzare Finlombarda s.p.a. a compiere tutti gli atti necessari al finanziamento degli interventi di cui al presente atto come stabilito dalla lettera di incarico, ivi compresa l'acquisizione di un'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante delle cooperative beneficiarie ai sensi della legge n. 445/2000, art. 47 riguardante l'effettuazione dell'investimento ed il pagamento dei corrispettivi ai fornitori dei beni oggetto dell'investimento;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul portale della Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it, sul sito della Direzione generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione nell'area «Cooperazione».

Il dirigente della u.o. imprenditorialità
Francesco Bargiggia

----- • -----

Serie Ordinaria n. 46 - Venerdì 18 novembre 2011

ALLEGATO 1

Fondo di Rotazione Imprenditorialità - Linea 7 Cooperazione - Elenco delle domande ammesse al cofinanziamento a tasso agevolato per le cooperative, cooperative sociali e loro consorzi

1) COOPERATIVE SOCIALI E LORO CONSORZI													
N	Id Domanda	Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Prov.	Investimento presentato	Agevolazione richiesta	Investimento Ammesso	Agevolazione concessa	Importo fondo rotazione 70%	progetto	Durata investimento mesi	durata finanz. mesi
1	29164469	FILO DIRETTO SOLIDARIETA' E LAVORO COOP. SOCIALE	Via Luigi Varanini, 12	MILANO	MI	222.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	140.000,00	adeguamento impianti elettrici e di riscaldamento	12	84
2	29349200	SENTIERI E VERBENA SOLIDALI COOP. SOCIALE	Via Giuseppe Mazzini, 18	IDRO	BS	372.000,00	372.000,00	372.000,00	297.000,00	207.900,00	Acquisto nuova sede operativa	18	144
3	29500723	AD ADELANTE DOLMENCIALE COOP. SOCIALE	Via Gian Antonio Boltraffio, 21	MILANO	MI	124.200,00	120.000,00	96.200,00	96.000,00	67.200,00	Acquisto servizi reali per produzioni tecnologiche e ricerca	12	84
4	29568740	SELENE COOP. SOCIALE	Via Isorella 6/N	GHEDI	BS	88.500,00	88.500,00	88.500,00	70.000,00	49.000,00	Acquisto impiantistica e ristrutturazione immobile	18	144
5	29604864	IL MOSAICO COOP. SOCIALE	Via Mazzini, 2	LUMEZZANE	BS	71.897,00	45.000,00	63.500,00	45.000,00	31.500,00	Acquisto e ristrutturazione immobile	12	60
6	23334904	IL PUGNO APERTO	Piazza Risorgimento, 14 -	BERGAMO	BG	1.000.000,00	600.000,00	750.000,00	600.000,00	420.000,00	Ristrutturazione immobile per attività sociali	18	144
TOTALE 1)						1.878.597,00	1.425.500,00	1.570.200,00	1.308.000,00	915.600,00			

2) ALTRE COOPERATIVE E LORO CONSORZI														
N	Id Domanda	Ragione Sociale	Indirizzo	Comune	Prov.	Investimento presentato	Agevolazione richiesta	Investimento Ammesso	Agevolazione concessa	Importo fondo rotazione 50%	progetto	Durata investimento mesi	durata finanz. mesi	
1	29081579	FAMILY COOP SOC. COOP.	Viale Ortigara, 32 24047 TREVIGLIO	TREVIGLIO	BG	100.836,00	80.668,80	100.836,00	80.000,00	40.000,00	Acquisto beni strumentali	12	84	
TOTALE 2)						100.836,00	80.668,80	100.836,00	80.000,00	40.000,00				
TOTALE 1 + 2						1.979.433,00	1.506.168,80	1.671.036,00	1.388.000,00	955.600,00				



Serie Ordinaria n. 46 - Venerdì 18 novembre 2011

ALLEGATO 2

FONDO DI ROTAZIONE PER L'IMPRENDITORIALITA' - LINEA 7 - COOPERAZIONE Domanda NON ammessa al cofinanziamento a tasso agevolato							
N°	Id domanda	Cooperative sociali	Sede legale comune	prov	Investimento presentato €	Agevolazione richiesta €	Motivazione
1	29387481	CIRCOLO UNIONE SOC. COOP.	Via Ernesto Trezzi, 1 20100 Boffalora Sopra Ticino	MI	27.000,00	21.000,00	Mancato rispetto art. 9 punto 2 del Bando, domanda cartacea non trasmessa non oltre 10 giorni dall'invio informatico

27.000,00	21.000,00
-----------	-----------